

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1045**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(SEGNI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(CORBELLINI)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(BERTONE)

Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale

*Presentato alla Presidenza l'11 gennaio 1950*

ONOREVOLI DEPUTATI! — In base all'articolo 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (codice stradale) che tratta delle targhe per i veicoli a trazione animale, la fabbricazione di dette targhe è libera ed i singoli possessori dei veicoli possono provvedere ove meglio credono all'acquisto di tali targhe, le quali, purchè contengano le indicazioni prescritte, possono avere forme e dimensioni diverse.

L'intervento del comune si limita all'apposizione sulle targhe di apposito contrassegno ed alla tenuta di un registro matricolare.

Il servizio di targazione, così com'è attualmente svolto, dà luogo a gravi e ripetuti abusi a danno dei proprietari di detti veicoli, in maggior parte agricoltori, cui talvolta viene anche imposta la rinnovazione della targa fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Anche la stampa, di recente, si è fatta eco di truffe perpetrate da pseudo-rappresentanti di associazioni ritenute autorizzate alle operazioni di verifica e rinnovazione delle targhe, sorprendendo la buona fede dei comuni e dei possessori di veicoli.

Per evitare gli inconvenienti lamentati è indispensabile disciplinare dal punto di vista nazionale tutta la materia della targazione dei veicoli a trazione animale.

Trattandosi di sostituire il sistema finora seguito di piena libertà sulla fabbricazione e distribuzione delle targhe, con quello che attribuisce in esclusiva tale servizio allo Stato, occorrerà provvedervi con legge.

All'uopo è stato predisposto il presente disegno di legge col quale si dispone che il servizio di cui trattasi è riservato allo Stato,

salva la facoltà di affidarlo in concessione ad Enti che, per la loro organizzazione capillare, possano provvedervi adeguatamente.

Tenuto presente che la maggior parte delle strade provinciali e comunali ha una segnaletica insufficiente, e in qualche caso del tutto mancante, si è previsto uno stanziamento annuale nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il miglioramento della segnaletica stessa nonché per studi ed esperimenti relativi alla circolazione stradale.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale di cui all'articolo 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono riservate allo Stato.

### ART. 2.

Le caratteristiche della nuova targa di riconoscimento ed il suo prezzo di cessione saranno determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Il modello della targa sarà depositato presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato della viabilità ordinaria.

### ART. 3.

Il servizio della fabbricazione, della distribuzione e della vendita delle targhe può essere dal Ministero dei lavori pubblici dato in concessione temporanea ad Enti che per la loro organizzazione possano provvedervi adeguatamente.

In tal caso gli Enti saranno tenuti a corrispondere adeguato canone, che sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici di intesa col Ministero del tesoro.

### ART. 4.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà annualmente determinata la spesa che il detto Ministero potrà destinare al miglioramento della segnaletica stradale, per quanto non sia di competenza della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A. N. A. S.), nonché a studi ed esperimenti relativi alla circolazione stradale.